

# DISSENSI

Rivista critica di diritto urbanistico

---

---

**Statuto e atto costitutivo**

---

---



NOTAIO

**Alessandro Panzera**

Via Garibaldi n. 7, 40124 Bologna - Tel. 051-6447682, Fax 051-581284  
Via Don Francesco Pasti n. 36, 40050 Argelato - Tel. 051-864235, Fax 051-6648286

Repertorio **931**

Raccolta **499**

Atto costitutivo dell'Associazione

**Gruppo bolognese studiosi di diritto edilizio ed urbanistico**

REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno, in Bologna, alla Via Garibaldi n. 7.

**29 giugno 2015**

Innanzi a me, Dottor **Alessandro Panzera**, notaio in Argelato iscritto nel Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Bologna, sono presenti:

- **GRAZIOSI Benedetto**, nato a Bologna (BO) il 31 luglio 1942, domiciliato a Bologna, Via dei Mille n. 7/2, Codice Fiscale GRZ BDT 42L31 A944E;
- **GRAZIOSI Giacomo**, nato a Bologna (BO) il 20 giugno 1974, domiciliato a Bologna, Via dei Mille n. 7/2, Codice Fiscale GRZ GCM 74H20 A944X;
- **MANCUSO Camilla**, nata a Crotone (KR) il 26 marzo 1976, domiciliata a Bologna, Via dei Mille n. 7/2, Codice Fiscale MNC CLL 76C66 D122I;
- **GOTTI Silva**, nata ad Alfonsine (RA) il 25 aprile 1960, domiciliata a Bologna, Via Santo Stefano n. 43, Codice Fiscale GTT SLV 60D65 A191L;
- **LAVERMICOCCA Domenico**, nato a Taranto (TA) il 10 novembre 1962, domiciliato a Bologna, Via Calzolerie n. 1, Codice Fiscale LVR DNC 62S10 L049W.

I costituiti, cittadini italiani, della cui personale identità io notaio sono certo, convengono e stipulano un atto costitutivo di Associazione la quale sarà regolata come segue.

#### **Articolo I - Denominazione**

E' costituita tra gli odierni fondatori un'Associazione con la denominazione:

**"Gruppo bolognese studiosi di diritto edilizio ed urbanistico".**

#### **Articolo II - Sede**

La sede dell'Associazione è fissata in Comune di **Bologna (BO)**, **Via dei Mille n. 7/2.**

#### **Articolo III - Scopo**

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha quale scopo lo studio del diritto edilizio ed urbanistico, sia sotto il profilo puramente accademico ed istituzionale, sia con particolare riguardo ai profili di specifico interesse professionale.

Nel perseguimento del proprio scopo istituzionale, l'Associazione curerà:

- a) in via principale, la pubblicazione di articoli attinenti la propria materia giuridica *on line*, ed in particolare la pubblicazione sul sito internet chiamato "*Dissensi. Questioni di diritto urbanistico ed edilizio.*" di brevi articoli che affrontino un tema controverso, e comunque attuale e disputabile, oggetto di una pronuncia della magistratura, di un atto, anche normativo, della pubblica amministrazione;
- b) in via sussidiaria, l'aggiornamento del volume "*La disciplina edilizia in Emilia-Romagna*", editato nel 2015, e l'eventuale pubblicazione di altri commenti di testi normativi regionali.

L'Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e partecipare, collettivamente o con soci singoli, ad iniziative, dibattiti, corsi di formazione interessanti il diritto edilizio ed urbanistico.

#### **Articolo IV - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata dalla costituzione fino al **31 (trentuno) dicembre 2100** (duemilacento), salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### **Articolo V - Patrimonio**

I costituiti, quali fondatori, convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia fissato nella complessiva somma di **Euro 500,00** (cinquecento e zero centesi-

Registrato alla  
Agenzia delle Entrate  
di **Bologna 1**  
il **21 luglio 2015**  
al n. **12940 Serie 1T**  
Esatti € 356,00

mi), dichiarando gli stessi di aver versato la quota di Euro 100,00 (cento e zero centesimi) ciascuno.

#### **Articolo VI - Amministrazione e rappresentanza**

I costituiti fondatori convengono che l'Associazione sia amministrata da un **Amministratore Unico**, che viene unanimemente nominato nella persona del costituito **Benedetto Graziosi**, il quale accetta la carica ad ogni conseguente effetto di legge. L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il primo amministratore qui nominato, in deroga a quanto indicato nello Statuto, dura in carica per una durata inferiore all'anno, ossia fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

La rappresentanza dell'Associazione spetta all'Amministratore Unico, il quale è al contempo Presidente dell'Associazione medesima.

#### **Articolo VII - Esercizi finanziari**

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

#### **Articolo VIII - Statuto**

I costituiti convengono infine che l'Associazione sia regolata, oltre che dai patti sopra riportati, dalle ulteriori clausole che risultano dallo Statuto composto di 12 (dodici) articoli, il quale costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che si trascrive qui di seguito.

#### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### *GRUPPO BOLOGNESE STUDIOSI DI DIRITTO EDILIZIO ED URBANISTICO*

#### **Art. 1 - Denominazione, sede, scopo e durata**

**1.1.** E' costituita l'Associazione denominata:

**"Gruppo bolognese studiosi di diritto edilizio ed urbanistico".**

**1.2.** La **sede** dell'Associazione è fissata in:

**Bologna (BO), Via dei Mille n. 7/2.**

**1.3.** L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha quale **scopo** lo studio del diritto edilizio ed urbanistico, sia sotto il profilo puramente accademico ed istituzionale, sia con particolare riguardo ai profili di specifico interesse professionale.

Nel perseguimento del proprio scopo istituzionale, l'Associazione curerà:

- a) in via principale, la pubblicazione di articoli attinenti la propria materia giuridica *on line*, ed in particolare la pubblicazione sul sito internet chiamato "*Dissensi. Questioni di diritto urbanistico ed edilizio.*" di brevi articoli che affrontino un tema controverso, e comunque attuale e disputabile, oggetto di una pronuncia della magistratura, di un atto, anche normativo, della pubblica amministrazione;
- b) in via sussidiaria, l'aggiornamento del volume "*La disciplina edilizia in Emilia-Romagna*", editato nel 2015, e l'eventuale pubblicazione di altri commenti di testi normativi regionali.

L'Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e partecipare, collettivamente o con soci singoli, ad iniziative, dibattiti, corsi di formazione interessanti il diritto edilizio ed urbanistico.

**1.4.** La **durata** dell'Associazione è fissata dalla costituzione fino al **31 (trentuno) dicembre 2100** (duemilacento), salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### **Art. 2 - Associati e requisiti per l'ammissione**

**2.1.** Possono essere membri dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche che abbiano maturato esperienze di studio, di ricerca o di lavoro nell'ambito del diritto edilizio ed urbanistico, siano esse esercenti professioni intellettuali in qua-

lità di lavoratori autonomi ovvero dipendenti di Università o di Pubbliche Amministrazioni.

**2.2.** I soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione devono presentare apposita domanda all'Organo amministrativo, il quale si pronuncia entro 30 (trenta) giorni sull'ammissione medesima.

**2.3.** In mancanza di comunicazioni nei termini da parte dell'Organo amministrativo, l'ammissione dovrà intendersi come concessa.

In caso di diniego, lo stesso dovrà essere motivato.

**2.4.** La qualità di Associato viene conseguita con decorrenza dalla data della comunicazione concernente la decisione in merito all'accettazione della domanda di ammissione ovvero, in mancanza di decisione nei termini da parte dell'Organo amministrativo, dalla scadenza degli stessi.

**2.5.** La qualità di Associato viene assunta a tempo indeterminato, salvo recesso anticipato od esclusione pronunciata dall'Organo Amministrativo per gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento approvato, o dalla Legge applicabile.

**2.6.** L'Associazione deve adottare e mantenere apposito Libro ove trascrivere l'elenco aggiornato dei membri, le loro complete generalità e le cariche ricoperte.

#### **Art. 3 - Diritti e obblighi degli Associati**

**3.1.** Ogni membro dell'Associazione ha **diritto** a partecipare a tutte le attività associative, ad intervenire e votare nell'Assemblea e ad essere informato sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione da parte degli Organi dell'Associazione.

**3.2.** Ogni membro dell'Associazione ha l'**obbligo** di osservare le disposizioni contenute nel presente Statuto, nell'eventuale Regolamento, e derivanti dalla Legge applicabile, nonché l'obbligo di versare le quote associative deliberate dal competente Organo dell'Associazione.

Ogni membro dell'Associazione assume espressamente l'impegno di scrivere un numero di contributi giuridici tale da consentire, in relazione al numero degli associati *pro tempore*, una pubblicazione *on line* ascrivibile all'Associazione medesima con cadenza almeno bimestrale e, in ogni caso, almeno un contributo all'anno pro capite.

Qualora gli associati *pro tempore* siano inferiori a sei, spetterà all'Assemblea designare, a maggioranza, l'associato o gli associati che dovranno elaborare un ulteriore contributo rispetto al primo dallo stesso o dagli stessi già redatto per l'anno in questione.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

**4.1.** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate inizialmente dai fondatori e da quelle successivamente versate nella misura che sarà annualmente fissata dall'Organo amministrativo;
- b) dai beni mobili e immobili che dovessero pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) da ogni altra entrata derivante dall'attività dell'Associazione e dagli eventuali redditi generati dal patrimonio della stessa.

**4.2.** L'Organo amministrativo in carica determina annualmente l'ammontare della quota associativa dovuta da ogni membro, nonché l'eventuale quota di adesione da versare al momento dell'ammissione.

Qualora nulla sia deliberato per un esercizio in merito all'ammontare della quota

associativa, tale importo si intende dovuto nella stessa misura versata per l'esercizio precedente.

**4.3.** Il patrimonio dell'Associazione non potrà mai essere distribuito tra gli Associati e le quote associative versate non sono ripetibili.

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo amministrativo, il quale potrà essere nominato, a cura dell'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche, in composizione monocratica o collegiale;
- c) il Presidente dell'Associazione, il quale coinciderà con l'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico, ovvero col Presidente della Giunta Esecutiva, in caso di amministrazione collegiale.

#### **Art. 6 - Assemblea**

**6.1.** L'Assemblea è costituita da tutti i membri dell'Associazione.

**6.2.** L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato agli Associati con lettera raccomandata, ovvero anche tramite e-mail o fax inviati ai recapiti indicati dai singoli membri dell'Associazione in sede di richiesta di ammissione o successivamente comunicati all'Organo amministrativo.

**6.3.** L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'Associazione.

Gli Associati impossibilitati a partecipare alle Assemblee potranno delegare per iscritto e con firma autografa un rappresentante, che sia però un altro Associato.

Ogni delegato potrà rappresentare solo 3 (tre).

**6.4.** L'Avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza, per i quali sarà sufficiente un preavviso motivato di almeno 3 (tre) giorni.

Nell'Avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

**6.5.** L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare con la presenza, in proprio o a mezzo delega, di almeno la metà degli Associati.

Le **deliberazioni** sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto per particolari materie.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche del presente Statuto sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**6.6.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'associato designato dalla maggioranza degli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constare e far constare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa nonché la regolarità delle eventuali deleghe.

Il Presidente è assistito da un segretario da esso nominato.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro.

**6.7.** Spetta all'Assemblea dell'Associazione ogni competenza a deliberare l'approvazione:

- 1) delle modificazioni dello Statuto;

- 2) dello scioglimento dell'Associazione;
- 3) della nomina dell'Organo amministrativo e del numero dei suoi componenti, così come del Presidente della Giunta Esecutiva, in caso di organo collegiale;
- 4) del rendiconto economico finanziario presentato dall'Organo amministrativo;
- 5) di tutto quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dalla Legge.

#### **Art. 7 - Presidente**

**7.1.** Il Presidente dell'Associazione é la persona che riveste la qualifica di Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico, ovvero di Presidente della Giunta Esecutiva, in caso di amministrazione collegiale, ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione e cura i rapporti con organizzazioni e istituzioni.

**7.2.** Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle riunioni, convoca le riunioni della Giunta Esecutiva, in caso di Organo amministrativo collegiale, e dell'Assemblea, le presiede, ne regola lo svolgimento, verifica la legittima partecipazione degli intervenuti e l'esito delle votazioni, curando l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

**7.3.** L'incarico di Presidente ha durata annuale, salvo il Presidente nominato in sede di atto costitutivo, che potrà ricoprire un mandato di diversa durata, purché a tempo determinato.

#### **Art. 8 - Organo amministrativo**

**8.1.** L'Associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione riservata agli associati in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da una Giunta Esecutiva composta da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

L'Organo amministrativo dura in carica un anno ed é rieleggibile senza limiti di mandati.

**8.2.** L'Organo amministrativo è investito, in generale, di tutti i più ampi poteri per la **gestione ordinaria e straordinaria** dell'Associazione, potendo compiere ogni atto necessario al conseguimento dello scopo dell'Associazione, salvi quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto o dalla Legge.

L'Organo amministrativo cura la predisposizione del rendiconto economico finanziario annuale e di un eventuale Regolamento da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

**8.3.** Qualora sia adottato un organo in composizione collegiale, lo stesso viene denominato **Giunta Esecutiva** e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

La Giunta Esecutiva si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno per deliberare in ordine:

- a) alla predisposizione del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- b) alla misura delle quote associative dovute per l'esercizio successivo.

**8.4.** Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

**8.5.** La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

**8.6.** Di ogni adunanza della Giunta Esecutiva deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal membro chiamato a rivestire la funzione di Segretario

da parte della maggioranza degli intervenuti; detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro.

**8.7.** L'Avviso di convocazione delle riunioni della Giunta Esecutiva è inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza, per i quali sarà sufficiente un preavviso motivato di almeno un giorno.

**8.8.** Nell'Avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

#### **Art. 9 - Esercizi finanziari**

**9.1.** Gli esercizi finanziari si chiudono al **31** (trentuno) **dicembre** di ogni anno.

**9.2.** Dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario l'Organo Amministrativo in carica deve predisporre apposito rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, il tutto entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'esercizio medesimo.

#### **Art. 10 - Regolamento**

**10.1.** In caso di opportunità, l'Associazione potrà adottare un Regolamento al fine di meglio definire e disciplinare il proprio funzionamento ed ogni altro aspetto organizzativo ed operativo.

**10.2.** In caso di contrasto tra le clausole del Regolamento e quelle del presente Statuto, prevalgono queste ultime.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

#### **Art. 12 - Domicilio degli Associati e rinvio normativo**

**12.1.** Per tutti i rapporti con l'Associazione, ogni Associato è tenuto a comunicare il domicilio presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione, con eventuale indicazione della modalità di preferenza (raccomandata, e-mail, fax, ecc.) ed a tale domicilio andranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto o necessarie per Legge.

**12.2.** L'Associazione potrà istituire un apposito "*libro delle comunicazioni*", custodito ed aggiornato dall'associato designato dall'Organo amministrativo, anche in forma digitale, ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dagli Associati in sede di costituzione o ammissione, anche tali indirizzi o recapiti.

**12.3.** Resta a carico di ogni singolo Associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

**12.4.** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Le spese del presente atto a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, il quale è stato da me scritto in parte con mezzi elettronici ed in parte a penna, di mio pugno.

Dell'atto, che consta di quattro fogli occupati per tredici facciate fin qui, ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, indi lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciannove e minuti primi ventinove.

Firmato: Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, Camilla Mancuso, Silva Gotti, Domenico Lavermicocca, Alessandro Panzera Notaio - Impronta del Sigillo.